Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 9 aprile 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 97 DEL 9 APRILE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Jemina & Battaglia, società finanziaria per azioni, in S. Michele Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1977. — **Società italiana per il gas, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 5,50 % - 1963-1978 » sorteggiate il 15 marzo 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 5,50 % - 1963-1978 » sorteggiate precedentemente e ancora non presentate per il rimborso. — **Mediobanca, Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1977. — **C.V.D.A. - Centro veneto distribuzione alimentari, società per azioni, in Mestrino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1976. — **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1977. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1977. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1977. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, sezione autonoma opere pubbliche, in Trento:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1977. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1977. — **I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo, società per azioni, in Trezzano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1977. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1977. — **Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1977 (Primo sorteggio). — **Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1977 (Secondo sorteggio).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie speciale « Città di Milano »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 1° aprile 1977.

(3805)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. **1046**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 875, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1975;

Vista la nota n. G.71213 del 13 aprile 1976 del rettore dell'Università di Roma con la quale si fa presente che nella stesura del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 875, l'insegnamento di topografia (edili, idraulici) non è stato modificato in topografia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 131 dello statuto dell'Università di Roma è integrato con il seguente comma:

« Nello stesso articolo la denominazione dell'insegnamento del triennio di applicazione di topografia (edili, idraulici) deve essere modificata in topografia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1977
Registro n. 40 *Istruzione, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. **1047**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di microbiologia industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1977
Registro n. 40 *Istruzione, foglio n.* 306

LEGGE 26 marzo 1977, n. **105**.

Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

« Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti ».

La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI —
STAMMATI — MORLINO —
COSSIGA — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 6 aprile 1977, n. **106**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, le parole: « attivi e passivi » sono sostituite dalla parola: « obbligatori »;

All'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: « o da responsabilità comunque accertate ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'ANAS è autorizzata ad ultimare i lavori di costruzione dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del tratto Celano-Torre dei Passeri.

L'ANAS è autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Caldarola e su una carreggiata del tratto Casale-San Nicola-Caldarola.

Per il tratto Caldarola-Villa Vomano, il proseguimento su una carreggiata, a cura dell'ANAS, dei lavori, che vengono temporaneamente sospesi, è subordinato all'accertamento dell'inesistenza di valide soluzioni alternative di raccordo all'attuale viabilità ordinaria, opportunamente sistemata, al fine di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica.

All'accertamento di cui sopra procederà la commissione di cui all'articolo 7, entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorsi i quali il Ministro per i lavori pubblici deciderà l'immediata ripresa dei lavori, scegliendo tra le soluzioni eventualmente proposte e la realizzazione delle opere già appaltate.

Per uno dei due fornici della galleria del Gran Sasso, la sospensione dei lavori è subordinata all'accertamento di soluzioni che permettano sicurezza di traffico, adeguata areazione e utilizzazione delle opere già eseguite. Tale accertamento verrà effettuato dalla commissione di cui all'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 6, quinto comma, sono soppresse le parole: «, nei limiti strettamente necessari »;

All'articolo 6, ultimo comma, sono soppresse le parole: « anche dell'opera di liberi professionisti, nonché ».

All'articolo 11, primo comma, le parole: « 324 miliardi », « 140 miliardi », « 94 miliardi » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « 293 miliardi », « 130 miliardi », « 73 miliardi ».

All'articolo 12 sono soppresse le parole: « , compresi gli inerenti oneri finanziari, ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« La dotazione finanziaria del fondo centrale di garanzia per le autostrade è integrata, per l'esercizio finanziario 1977, della somma di lire 55 miliardi, per assicurarne il funzionamento secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

Fino all'emanazione di una legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico in difficoltà, che dovrà provvedere anche all'eventuale integrazione della dotazione del fondo centrale di garanzia di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno 1977, è rinviato il pagamento dei debiti previsti dall'articolo 2 del presente decreto.

Il rinvio di cui al comma precedente non si applica ai crediti delle imprese esecutrici dei lavori, dei fornitori dei materiali impiegati nella costruzione delle autostrade, ai crediti relativi all'acquisizione delle aree, nonché a quelli di cui al precedente articolo 13 ».

All'articolo 16, secondo comma, le parole: « 57 miliardi » sono sostituite dalle parole: « 55 miliardi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 6 aprile 1977, n. **107.**

Rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave « Cavtat » di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad affidare ad imprese italiane o straniere ovvero a loro consorzi l'incarico di provvedere alla rimozione degli effetti derivanti dal carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave « Cavtat » di nazionalità jugoslava affondata nel mare territoriale italiano in prossimità di Capo d'Otranto.

All'affidamento dell'incarico di cui al comma precedente si provvede, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti per conto dello Stato, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e approvate con suo decreto.

Ai fini della scelta delle soluzioni tecniche ottimali per rimuovere in modo completo e definitivo i pericoli di inquinamento derivanti dal carico della motonave « Cavtat » nonché per la vigilanza sulla esecuzione delle opere e dei lavori necessari, il Ministro per la marina mercantile si avvarrà della consulenza di una commissione nominata con suo decreto e composta di esperti anche stranieri.

Per la stipula delle convenzioni e l'emanazione dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Per le spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché per quelle di funzionamento della commissione ivi prevista, è autorizzata l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, con uno stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1977 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1978.

Alle spese in questione si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le cose che saranno recuperate nel corso dei lavori di cui all'articolo 1 saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvederà alla loro custodia ed alla eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Le somme ricavate verranno versate alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo 3650, riguardante « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile ».

Art. 4.

All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1977 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — MORLINO — STAMMATI — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1977.

Integrazione della segreteria prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 aprile 1974, n. 108, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, prorogata con la legge 5 maggio 1976, n. 199;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1974, con cui, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge citata, è stata nominata la segreteria che deve assistere la commissione prevista dalle medesime norme;

Ritenuto che, per le complesse e molteplici funzioni che le sono demandate, occorre integrare la indicata segreteria con la nomina di altro componente;

Decreta:

Art. 1.

La segreteria, prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, prorogata con la legge 5 maggio 1976, n. 199, e costituita con decreto ministeriale 24 agosto 1974, è integrata con la nomina del seguente magistrato:

Pintus dott. Francesco, magistrato di appello, con funzioni di consigliere presso la corte di appello di Milano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1977
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 306

(3674)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Betapirin » della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca n. 4872/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 marzo 1962, col quale venne registrata al n. 19700 la specialità medicinale denominata « Betapirin » compresse, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Betapirin » 20 compresse da mg 200, registrata al n. 19700 in data 20 marzo 1962, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cholest-lo » della ditta Mysco - Laboratories Inc. di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta American Vitapharmacal Specialties, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4851/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1960, con il quale venne registrata al n. 16729 la specialità medicinale denominata « Cholest-lo » nella confezione flacone da 24 capsule a nome della ditta Mysco - Laboratories Inc. di New York (U.S.A.), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa e rappresentata in Italia dalla ditta American Vitapharmacal Specialties, via Carrera, 46, Napoli;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Cholest-lo » nella confezione flacone da 24 capsule, registrata al n. 16729 in data 14 aprile 1960, a nome della ditta Mysco - Laboratories Inc. di New

York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta American Vitapharmacal Specialties, con sede in Napoli, via Carrera, 46.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2946)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pastiglie Duprè » della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Duprè, in Rimini. (Decreto di revoca n. 4873/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 ottobre 1959, col quale venne registrata al n. 7152 la specialità medicinale denominata « Pastiglie Duprè » pastiglie 20, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Duprè - Rimini (Forlì), prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pastiglie Duprè » pastiglie 20, registrata al n. 7152 in data 8 ottobre 1952, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Duprè - Rimini (Forlì).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dimethylane » della ditta The National Drug Company di Philadelphia (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Phind S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 4880/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 ottobre 1959, con il quale la specialità medicinale denominata « Dimethylane » (25 e 100 capsule), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta The National Drug Company di Philadelphia (U.S.A.), venne registrata al n. 16078 a nome della ditta stessa, rappresentata in Italia dalla ditta Phind S.r.l., con sede in Roma, via Azuni, 15/*A*;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dimethylane » (25 e 100 capsule), registrata al n. 16078 con decreto in data 24 ottobre 1959, a nome della ditta The National Drug Company di Philadelphia (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Phind S.r.l., con sede in Roma, via Azuni n. 15/*A*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

(2945) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diergin » della ditta Istituto Medicamenta, in Milano. (Decreto di revoca n. 4863/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 settembre 1949 e 14 dicembre 1953, con i quali vennero registrate ai numeri 2227 e 2227/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Diergin » flacone 10 cc; fiale 5 cc urto e fiale 1 × 3 cc urto e la relativa serie fiale 2 × 2 cc da 500.000 tipo oleoso; flacone × 10 cc da 600.000 tipo alcoolico glicerico, a nome della ditta Istituto Medicamenta, con sede in Milano, via Morgagni, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione

della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Diergin » flacone 10 cc; fiale 5 cc urto e fiale 1 × 3 cc urto e la relativa serie fiale 2 × 2 cc da 500.000 tipo oleoso; flacone × 10 cc da 600.000 tipo alcoolico glicerico, registrate rispettivamente ai numeri 2227 e 2227/*A* in data 6 settembre 1949 e 14 dicembre 1953, a nome della ditta Istituto Medicamenta, con sede in Milano, via Morgagni.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2973)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Janeurin » della ditta Istituto chimico farmaceutico Japigia, in Torre a Mare. (Decreto di revoca n. 4866/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 29 gennaio 1954 e 3 settembre 1955, con i quali vennero registrate ai numeri 8567 e 8567/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Janeurin » fiale 3 × 1 cc × mg 15; fiale 3 × 1 cc × mg 30; fiale 3 × 1 cc × 50 mg e la relativa serie fiale 3 × 2 cc da 100 mg, a nome della ditta Istituto chimico farmaceutico Japigia di Torre a Mare (Bari), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Janeurin » fiale 3 × 1 cc × mg 15; fiale 3 × 1 cc × mg 30; fiale 3 × 1 cc da 50 mg e della relativa serie fiale 3 × 2 cc da 100 mg, registrate rispettivamente ai numeri 8567 e 8567/*A* in data 29 gennaio 1954 e 3 settembre 1955, a nome della ditta Istituto chimico farmaceutico Japigia di Torre a Mare (Bari).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2971)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1977.

Determinazione della retribuzione convenzionale mensile da valere come base imponibile per il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il personale in servizio di volontariato civile di cui all'art. 26, primo comma, lettera b), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, con il quale viene stabilito che il personale volontario in servizio civile di cui all'art. 26, primo comma, lettera *b*), della medesima legge deve essere iscritto alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie;

Visto l'art. 24, sesto comma, della stessa legge 15 dicembre 1971, n. 1222, con il quale viene stabilito che i contributi per le assicurazioni sociali sopra indicate devono essere commisurati ad apposita retribuzione convenzionale;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione della predetta retribuzione convenzionale ai fini del versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale mensile da assumersi per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nei riguardi del personale in servizio di volontariato civile di cui alla lettera *b*) dell'art. 26 della legge 15 dicembre 1971, numero 1222, inviato nei Paesi in via di sviluppo è determinata nella misura di L. 140.000 mensili, comprensivo di ogni onere, nonché del rateo della tredicesima mensilità.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Roma, addì 25 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per gli affari esteri
FORLANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(3806)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Proroga delle retribuzioni giornaliere e dei periodi medi di occupazione ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori portuali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1972, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali per il periodo corrente dal 1° marzo 1972 a tutto il 31 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1975, con il quale è stata prorogata la validità del decreto ministeriale 13 giugno 1972 a tutto il 31 dicembre 1975;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia per i lavoratori portuali gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione determinati con il decreto ministeriale 13 giugno 1972, sono prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

(3807)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.F.T.A., in Milano, stabilimento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 3 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.F.T.A., con sede in Milano e stabilimento in Piacenza, con effetto dal 9 febbraio 1976;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.F.T.A., con sede in Milano e stabilimento in Piacenza, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3737)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Considerata la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani presenti nelle zone ove in passato si sono manifestati casi di rabbia;

Ritenuto necessario adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre presente in alcuni Paesi confinanti con il territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-infezionale dei cani di età superiore a 3 mesi, esistenti in tutto il territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, nonchè nella provincia di Roma.

L'intervento immunizzante in questione dovrà essere altresì attuato obbligatoriamente nelle province di Como, Sondrio, Varese, Novara, Belluno, Bolzano, Udine, Pordenone, Trieste, Campobasso, Isernia, Chieti e Teramo, e potrà interessare tutto il territorio di ogni singola provincia o essere limitato a determinate zone esposte al pericolo della rabbia silvestre.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° aprile 1977 e si concluderanno il 31 luglio 1977. Il termine per il completamento delle operazioni vaccinali può essere procrastinato ad altra data, previa segnalazione al Ministero della sanità, per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo.

La vaccinazione può essere differita oltre il 31 luglio 1977:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, dopo il compimento dei tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, trascorsi 15-20 giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni precedentemente indicate, le competenti autorità sanitarie, previa autorizzazione del Ministero della sanità, potranno adottare, in ogni momento, piani di profilassi contro la rabbia, comprendenti le seguenti misure:

a) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quelli indicati nel precedente art. 1, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica, da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi, per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli animali stessi o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 4.

Le vaccinazioni sono di norma eseguite da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria, che operano nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato dai singoli comuni.

Per tali trattamenti immunizzanti il Ministero della sanità provvede a distribuire gratuitamente il vaccino antirabbico per il tramite delle competenti autorità sanitarie e pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario e della competente autorità sanitaria delle regioni a statuto speciale, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1976.

Art. 5.

I proprietari dei cani che non intendono avvalersi delle prestazioni dei veterinari di cui al precedente art. 4, che effettuano il trattamento immunizzante antirabbico nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato dai singoli comuni, possono rivolgersi, per la esecuzione di detto trattamento immunizzante, ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria. In tal caso le spese per l'acquisto del vaccino e per la prestazione veterinaria sono totalmente a carico dei proprietari dei cani.

Nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, la competente autorità sanitaria può stabilire che da parte dei veterinari vaccinatori venga applicata la tariffa professionale minima determinata dagli ordini professionali nelle singole province.

Art. 6.

Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato all'interessato, a cura del veterinario vaccinatore, un attestato conforme al modello allegato.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

N° . . . . .

PROVINCIA DI . . . .

Comune di . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . attesta di aver praticato, in data . . . . la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . . di età . . . di razza . . . . di taglia . . . appartenente al sig. . . . . abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . serie . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario comunale (1) / autorizzato (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

(3650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 19/1977. Adeguamento dei prezzi di taluni prodotti petroliferi in relazione ad intervenute modifiche di aliquote fiscali.

IL PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 7 aprile 1977, n. 102, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. numeri 3/1977 e 5/1977 in data 7 febbraio 1977, ratificati dal C.I.P. con provvedimento n. 6/1977 del 16 febbraio 1977;

Considerata la necessità di adeguare i prezzi di taluni prodotti petroliferi in relazione alle intervenute modificazioni degli oneri fiscali gravanti sui prodotti stessi;

In base all'art. 4 del sopra richiamato decreto legislativo del *Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;*

Dispone:

1 — I prezzi degli *oli combustibili comprensivi di I.F.*, previsti dal punto *E*), lettera *a*) del provvedimento C.I.P. n. 3/1977 in data 7 febbraio 1977, sono modificati in relazione alle nuove aliquote di I.F. stabilite dalla legge 7 aprile 1977, n. 102.

2. — Il punto *C*) - G.P.L. per uso autotrazione - del capitolo « Gas di petrolio liquefatti », di cui al provvedimento C.I.P. n. 3/1977 in data 7 febbraio 1977, è così sostituito:

« Al consumo franco distributore stradale IVA compresa L/lt 343. Al consumo franco distributore stradale IVA esclusa L/lt 306,25. I prezzi di vendita ai gestori dei P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio della attività del P.V., secondo le norme di esecuzione emanate dal presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione:

a) fino a 200.000 litri annui L/litro 297,11;
b) fino a 300.000 litri annui L/litro 297,68;
c) fino a 450.000 litri annui L/litro 297,72;
d) fino a 750.000 litri annui L/litro 297,81;
e) fino a 900.000 litri annui L/litro 297,84;
f) fino a 1.300.000 litri annui L/litro 297,97;
g) fino a 2.100.000 litri annui L/litro 298,26;
h) fino a 3.000.000 litri annui L/litro 298,94.

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L/litro 297,97.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il G.P.L. il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume dei gas di petrolio liquefatti è stata adottata la densità di 0,565 kg/lt a 15°C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione ».

3. — Il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole - stabilito con il provvedimento n. 5/1977, in data 7 febbraio 1977, citato nelle premesse - è modificato in L. 240 il mc. effettivo, IVA e imposta di consumo incluse.

Il presente provvedimento ha vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Presidente-delegato: DONAT-CATTIN

(3855)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Composizione nominativa dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio 14 gennaio 1977-13 gennaio 1981.

La composizione nominativa dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio 14 gennaio 1977-13 gennaio 1981 determinata con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 21 gennaio 1977, emanata ai sensi dell'art. 34 del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1963, è la seguente:

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Ciliberto Carlo	Membro eletto - lettera *a*)
Figà Talamanca Alessandro	Membro nominato - lettera *f*)
Galletto Dionigi	Membro eletto - lettera *a*)
Gatteschi Luigi	Membro eletto - lettera *a*)
Rosati Mario	Membro eletto - lettera *a*)
Rosati Mario	Membro eletto - lettera *e*)
Schiaffino Andrea	Membro eletto - lettera *c*)
Scimemi Benedetto	Membro cooptato - lettera *g*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Amaldi Edoardo	Membro eletto - lettera *a*)
Braicovich Lucio	Membro eletto - lettera *c*)
Caldirola Piero	Membro eletto - lettera *a*)
Di Toro Massimo	Membro eletto - lettera *c*)
Dominici Pietro	Membro cooptato - lettera *g*)
Fieschi Roberto	Membro eletto - lettera *a*)
Finetti Icilio	Membro eletto - lettera *a*)
Maurenzig Paolo	Membro nominato - lettera *f*)
Scrimaglio Renato	Membro eletto - lettera *e*)
Setti Giancarlo	Membro eletto - lettera *a*)
Spanedda Luigino	Membro eletto - lettera *e*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bravo Pierfrancesco	Membro eletto - lettera *e)*
Carelli Vincenzo	Membro eletto - lettera *a)*
Cavazza Claudio	Membro nominato - lettera *f)*
Cerrai Enrico	Membro nominato - lettera *f)*
Colombo Umberto	Membro cooptato - lettera *g)*
Di Lonardo Gianfranco	Membro eletto - lettera *e)*
Fagherazzi Giuliano	Membro eletto - lettera *c)*
La Ginestra Aldo	Membro eletto - lettera *e)*
Malatesta Lamberto	Membro eletto - lettera *a)*
Montanari Fernando	Membro eletto - lettera *a)*
Rolla Mario	Membro eletto - lettera *a)*
Sebastiani Enzo	Membro eletto - lettera *a)*
Senatore Lucio	Membro eletto - lettera *c)*
Sersale Riccardo	Membro eletto - lettera *a)*

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bonomo Lorenzo	Membro eletto - lettera *a)*
Casciani Carlo U.	Membro eletto - lettera *a)*
Cipolloni Carlo	Membro eletto - lettera *c)*
Cosmi Ermelando	Membro eletto - lettera *c)*
Crifò Stelio	Membro eletto - lettera *a)*
Cutinelli Carmine	Membro nominato - lettera *f)*
Fonnesu Alberto	Membro eletto - lettera *a)*
Garattini Silvio	Membro eletto - lettera *e)*
Giotti Alberto	Membro eletto - lettera *a)*
Gobetto Armando	Membro eletto - lettera *a)*
Imperato Carlo	Membro eletto - lettera *a)*
Infantellina Francesco	Membro eletto - lettera *a)*
Iurato Salvatore	Membro eletto - lettera *a)*
Magni Giovanni	Membro eletto - lettera *a)*
Manzoli Francesco Antonio	Membro cooptato - lettera *g)*
Marrè Erasmo	Membro eletto - lettera *a)*
Misiti Raffaello	Membro eletto - lettera *e)*
Pinelli Paolo	Membro eletto - lettera *a)*
Ravagnan Giampietro	Membro eletto - lettera *c)*
Romagnoli Aldo	Membro eletto - lettera *a)*
Rossi Bernardi Luigi	Membro eletto - lettera *c)*
Sanna Antonio	Membro eletto - lettera *a)*
Silvestrini Rossella	Membro eletto - lettera *e)*
Tonolli Livia	Membro cooptato - lettera *g)*

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Boriani Carlo A.	Membro eletto - lettera *a)*
Gelmini Rodolfo	Membro eletto - lettera *c)*
Ippolito Felice	Membro cooptato - lettera *g)*
Martinis Bruno	Membro eletto - lettera *a)*
Valdinucci Alvaro	Membro eletto - lettera *e)*
Valente Saverio	Membro nominato - lettera *f)*
Uras Ivo	Membro eletto - lettera *a)*

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Alghisi Paolo	Membro eletto - lettera *a)*
Celli Giorgio Ruggero	Membro eletto - lettera *c)*
De Leo Pietro	Membro eletto - lettera *e)*
Ferrari Giovanni	Membro eletto - lettera *a)*
Galante Ennio	Membro eletto - lettera *e)*
Graniti Antonio	Membro eletto - lettera *e)*
Liguori Francesco	Membro nominato - lettera *f)*
Maracchi Giampiero	Membro cooptato - lettera *g)*
Milano Giovanni	Membro eletto - lettera *c)*
Milella Antonio	Membro nominato - lettera *f)*
Montemurro Orlando	Membro eletto - lettera *a)*
Panattoni Andrea	Membro eletto - lettera *a)*
Scarascia Mugnozza Giantommaso	Membro eletto - lettera *a)*
Treccani Degli Alfieri Vittorio	Membro eletto - lettera *a)*

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Antona Ettore	Membro eletto - lettera *a)*
Bianco Lucio	Membro eletto - lettera *e)*
Biorci Giuseppe	Membro eletto - lettera *a)*
Capello Andrea	Membro eletto - lettera *a)*
Cecconi Vittorio	Membro eletto - lettera *c)*
Filippi Federico	Membro eletto - lettera *a)*
Giammarco Carlo	Membro eletto - lettera *c)*
Giangreco Elio	Membro eletto - lettera *a)*
Grisotti Marcello	Membro eletto - lettera *a)*
Lunelli Lorenzo	Membro eletto - lettera *a)*
Maione Ugo	Membro eletto - lettera *a)*
Marsich Sergio	Membro eletto - lettera *a)*
Montalenti Umberto	Membro nominato - lettera *f)*
Piva Renzo	Membro eletto - lettera *c)*
Reale Francesco	Membro nominato - lettera *f)*
Rinaldi Mario	Membro eletto - lettera *c)*
Silvestri Mario	Membro eletto - lettera *a)*
Vittorini Marcello	Membro cooptato - lettera *g)*
Zorzoli Giovan Battista	Membro eletto - lettera *e)*

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bellini Giuseppe	Membro eletto - lettera *b)*
Boscolo Antonio Alberto	Membro eletto - lettera *b)*
D'Auria Elio	Membro eletto - lettera *d)*
Dazzi Nino	Membro eletto - lettera *d)*
Della Corte Francesco	Membro eletto - lettera *b)*
Durante Marcello	Membro eletto - lettera *b)*
Fedalto Giorgio	Membro eletto - lettera *b)*
Gabba Emilio	Membro eletto - lettera *b)*
Gnoli Gherardo	Membro cooptato - lettera *g)*
Maltese Corrado	Membro eletto - lettera *b)*
Marotti Ferruccio	Membro eletto - lettera *d)*
Mathieu Vittorio	Membro eletto - lettera *b)*
Nencioni Giovanni	Membro eletto - lettera *b)*
Pozzi Paolini Enrica	Membro eletto - lettera *e)*
Rizza Giovanni	Membro eletto - lettera *b)*
Rossi Monti Paolo	Membro eletto - lettera *b)*
Rumi Giorgio	Membro cooptato - lettera *g)*
Ruocco Domenico	Membro eletto - lettera *b)*
Saladino Antonio	Membro eletto - lettera *e)*
Zoppi Sergio	Membro eletto - lettera *d)*

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Busnelli Francesco	Membro eletto - lettera *b)*
Frosini Vittorio	Membro eletto - lettera *b)*
Gallo M. Ignazio	Membro eletto - lettera *b)*
Giugni Gino	Membro cooptato - lettera *g)*
Giuliano Mario	Membro eletto - lettera *b)*
Loiodice Aldo	Membro eletto - lettera *d)*
Merloni Francesco	Membro eletto - lettera *e)*
Orsi Battaglini Andrea	Membro eletto - lettera *d)*
Pugliese Giovanni	Membro eletto - lettera *b)*
Sandulli M. Aldo	Membro eletto - lettera *b)*

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bianchi Tancredi	Membro eletto - lettera *b)*
Brutti Mario	Membro nominato - lettera *f)*
Curzio Quadrio Alberto	Membro cooptato - lettera *g)*
Daboni Luciano	Membro eletto - lettera *b)*
De Rosa Luigi	Membro nominato - lettera *f)*
Dozin Paolo	Membro eletto - lettera *e)*
Ferrara Gennaro	Membro eletto - lettera *d)*
Gola Guglielmo	Membro eletto - lettera *b)*
Intrieri Antonino	Membro eletto - lettera *d)*
Leti Giuseppe	Membro eletto - lettera *b)*
Natale Marcello	Membro eletto - lettera *e)*
Palazzo Agostino	Membro eletto - lettera *b)*
Zanetti Giovanni	Membro eletto - lettera *b)*

(3502)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Circolo Carlo Cattaneo » Soc. coop. a r.l., in Busto Arsizio, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1977 il dott. Giuseppe Premoli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Circolo Carlo Cattaneo » Soc. coop. a r.l., con sede in Busto Arsizio (Varese), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Vincenzo Aondio, che ha rinunciato all'incarico.

(3454)

Scioglimento della società cooperativa « G.E.M. » (Gruppo elettrogasisti molfettesi) Soc. coop. a r.l., in Molfetta

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977 la società cooperativa « G.E.M. » (Gruppo elettrogasisti molfettesi) Soc. coop. a r.l., in Molfetta (Bari), costituita per rogito dott. Ugo Perugini in data 16 agosto 1972, 39512 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ignazio Ciccolella.

(3455)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Lanciano

Con decreto ministeriale 22 novembre 1976, n. 4826, si approva l'atto 27 gennaio 1976, n. 100269 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Lanciano (Chieti) della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in agro di Lanciano estesa mq 11.000, riportata in catasto alla particella n. 219 del foglio di mappa n. 42 del comune di Lanciano e nella planimetria tratturale con il numero 219/*A*.

(3760)

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, n. 4396, si approva l'atto 13 febbraio 1976, n. 100296 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Cinque Pietro, nato a San Salvo (Chieti) il 16 gennaio 1931 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello (Chieti) estese mq 2520, riportate in catasto alle particelle n. 98 parte e n. 275 del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 154/*b* e 155/*b*.

(3761)

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, n. 4397, si approva l'atto 13 febbraio 1976, n. 100297 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Boschetti Santa, nata a Cupello (Chieti) il 4 novembre 1912 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello estese mq 610, riportate in catasto alle particelle n. 25/parte e n. 276 del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 196/*b* e 197/*b*.

(3762)

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, n. 4399, si approva l'atto 13 febbraio 1976, n. 100299 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Manzi Giovanna, nata a Monteodorisio (Chieti) il 3 luglio 1938 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello (Chieti) estese mq 465, riportate in catasto alle particelle n. 25/parte e n. 277 del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 196/*c* e 197/*c*.

(3763)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capoliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 marzo 1977, il comune di Capoliveri (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3253/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Civitella Paganico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3210/M)

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 151.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3231/M)

Autorizzazione alla provincia di Isernia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, la provincia di Isernia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 300.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3232/M)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1977, il comune di Bosnasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3248/M)

Autorizzazione al comune di Rassa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1977, il comune di Rassa (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3249/M)

Autorizzazione al comune di Feletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1977, il comune di Feletto (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3250/M)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3209/M)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Anzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219/M)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3212/M)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3220/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1977, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3222/M)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3228/M)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.336.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3213/M)

Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 marzo 1977, il comune di Careggine (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 55.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3214/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 marzo 1977, il comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3215/M)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 marzo 1977, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3216/M)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 marzo 1977, il comune di Crespina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217/M)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 marzo 1977, il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3218/M)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 marzo 1977, il comune di Episcopia (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3221/M)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.729.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3223/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3224/M)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3225/M)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 marzo 1977, il comune di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3226/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 marzo 1977, il comune di Spezzano Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3227/M)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.492.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3229/M)

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Acireale (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.558.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3230/M)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3233/M)

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Satriano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3240/M)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3241/M)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3242/M)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 marzo 1977, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3243/M)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 marzo 1977, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3244/M)

Autorizzazione al comune di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 marzo 1977, il comune di Filacciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3245/M)

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 marzo 1977, il comune di Selci (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3246/M)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 marzo 1977, il comune di Torri in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3247/M)

Autorizzazione al comune di San Rocco al Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di San Rocco al Porto (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3204/M)

Autorizzazione al comune di Scandiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Scandiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3251/M)

Autorizzazione al comune di Borgonovo Val Tidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3252/M)

Autorizzazione al comune di Uggiano la Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Uggiano la Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3205/M)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3206/M)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Fossacesia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3207/M)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Pianella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3208/M)

Autorizzazione al comune di Massa e Cozzile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Massa e Cozzile (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3211/M)

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Alì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3236/M)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.864.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3237/M)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 106.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3233/M)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.191.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3239/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Castelverde ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di San Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.252.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3234/M)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 70.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3235/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in Isola della Scala

Con decreto interministeriale 23 giugno 1976, n. 677, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in Isola della Scala (Verona) distinto nel catasto terreni di tale comune alla sezione *A*, foglio V, mappale 27, di Ha 1.54.78 e nel catasto fabbricati del medesimo comune alla sezione *A*, foglio V, mappale 52 di Ha 0.10.91, per una superficie complessiva di Ha 1.65.69.

(3422)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 23 dicembre 1976, concernente incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Grober S.p.a., in Varallo Sesia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1977, deve essere apportata la seguente rettifica:

all'art 1, dove è scritto: « ...nella misura di D.M. *20.087...* », leggasi: « ..nella misura di D.M. *24.087...* ».

(3357)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di due membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, n. 5953/6587, il dott. Vittorio Catalucci e il dott. Francesco Fancalanza, sono stati nominati membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana in sostituzione del dott. Chiassi Montagnana e del dott. Salvatore Accardi.

(3652)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 12-RE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 12-RE », a suo tempo assegnato alla ditta Ligabue Ivo, in Reggio Emilia, via Palazzolo n. 2/C, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(3584)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 5-SS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-SS », a suo tempo assegnato alla ditta Dessy Gino, in Sassari, largo Ittiri n. 6, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(3586)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 39-UD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 39-UD », a suo tempo assegnato alla ditta Scala Antonio Luigi, in Pasian del Prato (Udine), via Cotonificio n. 84, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(3587)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 171-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 171-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Gasberti Paolo, in Gallarate (Varese), via Bettolino n. 4, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(3585)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 194-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 194-AR », a suo tempo assegnato alla ditta « L.M. » S.d.f. di Liberatori Ubaldo, in Monte S. Savino (Arezzo), via Prioria n. 510, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(3588)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 6 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,30	887,30	887,25	887,30	887,25	887,30	887,40	887,30	887,30	—
Dollaro canadese	840,95	840,95	841 —	840,95	840,66	840,90	841,10	840,95	840,95	—
Franco svizzero	349,71	349,71	349,60	394,71	349,58	349,70	749,65	349,71	349,71	—
Corona danese	147,50	147,50	147,40	147,50	147,42	147,50	147,48	147,50	147,50	—
Corona norvegese	166,84	166,84	166,70	166,84	166,70	166,80	166,75	166,84	166,84	—
Corona svedese	202,96	202,96	202,80	202,96	202,85	202,95	202,90	202,84	202,96	—
Fiorino olandese	357,04	357,04	356,80	357,04	356,75	357,05	356,85	357,04	357,04	—
Franco belga	24,285	24,285	24,28	24,285	24,30	24,27	24,28	24,285	24,285	—
Franco francese	178,68	178,68	178,70	178,68	178,66	178,66	178,68	178,68	178,68	—
Lira sterlina	1526,60	1526,60	1526 —	1526,60	1526,45	1526,60	1526,50	1526,60	1526,60	—
Marco germanico	371,90	371,90	371,80	371,90	371,62	371,85	371,80	371,90	371,90	—
Scellino austriaco	52,4110	52,4110	52,43	52,4110	52,40	52,40	52,43	52,4110	52,4110	—
Escudo portoghese	22,92	22,92	22,90	22,92	22,96	22,92	22,90	22,92	22,92	—
Peseta spagnola	12,8990	12,8990	12,91	12,8990	12,90	12,88	12,9050	12,8990	12,8990	—
Yen giapponese	3,252	3,252	3,26	3,252	3,25	3,25	3,26	3,252	3,252	—

Media dei titoli del 6 aprile 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,775
Redimibile 3,50 % 1934	98,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,95
» 5 % (Ricostruzione)	99,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
» 5 % (Città di Trieste)	90,70
» 5 % (Beni esteri)	90,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,50
» 5,50 % » » 1968-83	76,10
» 5,50 % » » 1969-84	74,975
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,40
» 9 % » » 1975-90	82,90
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,50
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,775
» poliennali 7 % 1978	93,40
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,95
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,25
» » 9 % 1980	87,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	887,35
Dollaro canadese	841,025
Franco svizzero	349,68
Corona danese	147,49
Corona norvegese	166,795
Corona svedese	202,93
Fiorino olandese	356,945
Franco belga	24,282
Franco francese	178,68
Lira sterlina	1526,55
Marco germanico	371,85
Scellino austriaco	52,42
Escudo portoghese	22,91
Peseta spagnola	12,902
Yen giapponese	3,256

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 mod. cambio rend. 5 %. — Data: 7 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Marchianò Nerina, via Cavallino n. 6, Napoli. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarra di nessun valore.

(2466)

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centocinquantotto serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641, ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Il successivo giorno 12, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di dodici serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3612)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1977 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 28 febbraio 1977			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			110.444		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	4.501.027			
	residui	158.275			
	Totale		4.659.302		
Accensione di prestiti	competenza	1.297.070			
	residui	—			
	Totale		1.297.07		
Spese correnti	competenza			3.624.159	
	residui			1.100.317	
	Totale				4.724.476
Spese in conto capitale	competenza			343.869	
	residui			9.699	
	Totale				353.568
Rimborso di prestiti	competenza			115.920	
	residui			269.074	
	Totale				384.994
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		15.545.896		13.786.240	
Conti correnti		13.713.774		16.120.245	
Incassi da regolare		16.068.784		15.942.007	
Altre gestioni		9.186.930		7.200.890	
	Totale		54.515.384		53.049.382
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		—		47	
Pagamenti da regolare		1.823.159		2.089.861	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.104.222		1.480.516	
Altri crediti		7.480.697		8.869.910	
	Totale		10.403.078		12.440.334
	Totale complessivo		70.990.278		70.952.754
Fondo di cassa al 28 febbraio 1977			—		37.524
	Totale a pareggio		70.990.278		70.990.278

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		37.524	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	210		
Pagamenti da regolare	4.813.862		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	5.796.780		
Altri crediti	13.453.158		
Totale crediti		24.064.010	
In complesso			24.101.534
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	40.882.959		
Conti correnti	9.939.109		
Incassi da regolare	906.699		
Altre gestioni	4.330.500		
Totale debiti			56.059.267
Situazione del Tesoro (passività)			31.957.733

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1977: lire 375.091 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(3830)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — **Situazione al 28 febbraio 1977** — PROVVISORIA

ATTIVO		
Oro		L. 6.429.479.563.004
Cassa		» 118.740.209.101
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito	L. 16.565.827.907	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	» —	
		16.565.827.907
Anticipazioni:		
— in conto corrente	L. 981.851.272.980	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	» 232.496.250.000	
— di cui al D.M. Tesoro 5-7-1976	» 61.093.866.456	
— a scadenza fissa	» —	
		1.275.441.389.436
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione		L. —
Attività verso l'estero in valuta		» 8.295.362.912
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario	L. 98.500.057.549	
— conti speciali	» 9.721.118.053.340	
		9.819.618.110.889
Anticipazioni straordinarie al Tesoro		L. —
Risconto per finanziamenti ammassi		» 1.273.587.638.776
Conto corrente per il servizio di Tesoreria		» 5.758.662.018.481
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie		» 69.719.582.787
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato		» 26.533.879.546.762
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386		» 364.508.142.722
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L. 535.819.567.368	
— altre attività	» 278.879.876.415	
		814.699.443.783
Immobili per uso ufficio		L. 1
Partite varie attive		» 806.070.981.526
Spese dell'esercizio		» 32.253.482.359
		53.321.521.300.446
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L. 1.092.010.506.060
Depositi:		
— a garanzia	L. 3.620.776.578.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	» —	
— altri	» 207.527.228.992.057	
		211.148.005.570.475
Depositari di titoli e valori		L. 353.936.661
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 2.152.333.016
TOTALE		L. 265.564.043.646.658

PASSIVO		
Circolazione		L. 13.585.135.601.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista		» 77.732.332.373
Depositi in conto corrente liberi		» 198.164.070.862
Depositi in conto corrente vincolati a tempo		» 1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386		» 392.752.007.150
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L. 18.437.544.166.819	
— altri	» 7.540.414	
		18.437.551.707.233
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C.	L. 5.805.410.425.000	
— altri	» 5.043.985.156	
		5.810.454.410.156
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C.	L. 3.533.865.928.794	
— altri	» 38.681.109.715	
		3.572.547.038.509
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario		L. —
Conto corrente per il servizio di Tesoreria		» —
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie		» 81.154.822.904
Servizi di cassa per conto di enti vari		» 33.306.975.654
Fondi diversi accantonati		» 5.674.255.889.057
Partite varie passive		» 5.251.729.451.351
Capitale sociale	L. 300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	» 60.124.649.118	
Fondo di riserva straordinario	» 59.972.324.826	
		120.396.973.944
Saldo provvisorio, rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura		L. 45.286.337.992
Rendite dell'esercizio		» 40.053.662.261
		53.321.521.300.446
Impegni		L. 1.092.010.506.060
Depositanti		» 211.148.005.570.475
Titoli e valori presso terzi		» 353.936.661
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 2.152.333.016
TOTALE		L. 265.564.043.646.658

(3831)

Il Governatore: BAFFI — *Il ragioniere generale:* ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, in Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 17 marzo 1977, n. 163/P, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 9 ottobre 1975, n. 673/P, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 29 ottobre 1975.

(3700)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, che ha stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 del 18 marzo 1968, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che l'amministrazione, in relazione alle esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di destinare i due posti disponibili ai tecnici industriali per l'elettrotecnica, nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito tecnico industriale o titolo equipollente;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a m 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego e di avere statura non inferiore a m 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) di avere preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

11) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito avviso dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 ed è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 5;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 5.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 27 e 28 giugno 1977.

Esse avranno per oggetto:

1) elettrotecnica generale;

2) impianti elettrici e costruzioni elettrotecniche.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) elementi di diritto, di economia e statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

d) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati tecnici industriali in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, parametro 160.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole, saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 3 novembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Giustizia, foglio n.* 214

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo e data di nascita)

. . . .
(Indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (par. 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . sito a . in via . . . nell'anno scolastico . . .,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

e) possiede l'idoneità fisica all'impiego ed ha statura di mt. . . oppure (5);

f) eventuali condanne penali riportate . . . (6);

g) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . . città . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . (c.a.p. . .) numero telefonico . . . .;

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (7).

Data, . .

Firma (8)

. . . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi,

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(3653)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1977 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a duecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1973.

(3812)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a otto posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Atti Presidenza, foglio n. 178, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire il presente concorso;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975, concernente il programma di esame;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, a otto posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario o meccanico o metalmeccanico o metallurgico o chimico industriale o elettrotecnico o fisico industriale o edile, conseguito presso gli istituti tecnici industriali governativi o del diploma di geometra, conseguito in un istituto tecnico governativo per geometri.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale degli affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e l'indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo allegato *A*), non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione

nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) cartografia, topografia e disegno topografico. Ellissoide internazionale, reticolato geografico, coordinate polari, cartesiane e geografiche; carta geografica e sue proprietà; proiezioni; carte topografiche e idrografiche. Planimetria, altimetria, celerimensura, misura di superficie; tracciamento di strade e canali, spianamento del terreno, rappresentazioni di problemi topografici;

2) meccanica:

a) resistenza dei materiali; applicazione del calcolo ad elementi di costruzione staticamente determinati (fondazioni, muri, pilastri, travi, solai, capriate, strutture in legno, in ferro e in cemento armato);

b) lavoro, potenza, rendimento;

c) pressione idraulica (paratoie e presse idrauliche), afflusso dell'acqua (bocche a battente ed a stramazzo); moto dell'acqua nei canali e nelle condotte, perdite di carico. Pompe a stantuffo e centrifughe. Ventilatori.

Colloquio:

il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) chimica industriale: combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi;

b) mineralogia: riconoscimento dei minerali più comuni, principali caratteri chimici e fisici ed impieghi industriali;

c) nozioni di legislazione mineraria;

d) nozioni di diritto costituzionale;

e) nozioni di statistica: fasi della statistica, specie di rilevazioni dei dati, medie, numeri indici, interpolazione ed estrapolazione, diagrammi.

I candidati potranno chiedere, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso, di voler sostenere l'esame facoltativo di arte mineraria (scritto e colloquio), secondo il seguente programma:

A) Ricerca e coltivazione di sostanze minerarie metallifere e non metallifere (esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi); scavo di gallerie, pozzi; impiego degli esplosivi; metodi di coltivazione a cielo aperto ed in sotterraneo; trasporti interni ed esterni; eduzione delle acque; ventilazione, sicurezza nelle miniere.

B) Origine del petrolio e del gas naturale; condizioni per l'accumulo dei giacimenti; tipi di giacimento.

C) Prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi. Ricerca dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi mediante sondaggi. Sondaggi. Completamento dei pozzi.

D) Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; stimolazione; produzione secondaria.

I candidati potranno chiedere altresì di sostenere la prova facoltativa orale di lingua estera (francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato) consistente in una conversazione e traduzione di brani a carattere tecnico scritti nella lingua estera prescelta.

Art. 13.

Le prove scritte, obbligatorie e facoltativa, avranno luogo in Roma nei giorni 15, 16 *e* 17 *giugno* 1977, *con inizio alle ore* 8,30, *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n.* 4.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di arte mineraria verrà assegnato da mezzo punto ad un punto e mezzo, in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma; coloro che non avranno riportato la sufficienza nella prova scritta facoltativa non potranno ottenere l'ammissione al relativo colloquio.

Ai candidati che avranno superato il colloquio della prova facoltativa di lingua estera verrà assegnato da mezzo punto ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di periti in prova (par. 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a perito se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a perito in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1977
Registro n. 4 Industria, foglio n. 115

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);
3) di non aver riportato condanne penali (2);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);
6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);
8) di accettare qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3590)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a quarantotto borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1977 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di quarantotto borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico-sperimentale ed organizzativo aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della Sanità pubblica in materia di tumori, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemie, tossicosi da stupefacenti, epilessia, oftalmologia sociale e alcoolismo.

Le borse di studio dell'importo di L. 1.500.000 ciascuna della durata di mesi 5 da fruirsi in Italia presso istituti universitari o altri istituti scientifici pubblici, nonché presso gli ospedali regionali di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono ripartite come appresso:

Italia:

tumori	7
malattie reumatiche	2
malattie cardiovascolari	5
diabete	1
fibrosi cistica	2
obesità	1
nefropatie croniche	1
nanismo ipofisario e disturbi della crescita	2
errori congeniti del metabolismo	2
dismetabolismi eritrocitari	1
tossicosi da stupefacenti	5
alcoolismo	2
epilessia	2
Totale . . .	33

Le borse di studio dell'importo di L. 1.300.000 ciascuna e della durata di mesi 3 da fruirsi all'estero, in Paesi europei, presso Università o altri istituti scientifici sono ripartite come segue:

Europei:

tumori	2
malattie cardiovascolari	3
glaucoma	1
tossicosi da stupefacenti	1
Totale . . .	7

Le borse di studio dell'importo di L. 1.800.000 ciascuna e della durata di mesi 3 da fruirsi all'estero in Paesi extraeuropei presso Università o altri istituti scientifici sono ripartite come appresso:

Extraeuropei:

tumori	2
malattie cardiovascolari	3
diabete	1
disturbi endocrini della sfera genitale maschile	1
tossicosi da stupefacenti	1
Totale . . .	8

Ove il numero delle borse di studio attribuite per alcune delle discipline sopra elencate risultasse inferiore a quello delle borse di studio messe a concorso, la Commissione di cui al successivo art. 5 si riserva la facoltà di assegnare le borse non conferite ad altri concorrenti risultati idonei, seguendo criteri di massima predeterminati.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i medici dipendenti del Ministero della sanità e di altre amministrazioni statali.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso i sanitari che abbiano già fruito delle borse di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249. Tuttavia potranno eccezionalmente essere ammessi al concorso, per una seconda volta soltanto i candidati i cui studi siano ritenuti meritevoli di completamento o di proseguimento.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non oltre 10 anni;

c) *abilitazione all'esercizio professionale;*

d) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1) in cui, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se abbiano riportato o meno condanne penali;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare;

4) che all'atto della presentazione della domanda non godono di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

5) che non hanno rapporti di dipendenza o d'altra natura con l'Istituto prescelto e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

6) che si impegnano a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre pena l'esclusione dal concorso:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo del l'istituto presso cui intendono fruire delle borse di studio;

c) breve esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare, nonché eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa. Ciascuna pubblicazione dovrà essere prodotta in triplice esemplare.

I documenti dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista, ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, sono da considerare nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 5.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale costituita a norma del successivo art. 6, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 50 punti che sono così ripartiti: 35 punti per i titoli di studio ed accademici e per le pubblicazioni scientifiche, 15 punti per i servizi prestati dal concorrente da valutarsi in base alla natura e alla durata degli stessi.

Al servizio prestato presso i centri per le malattie sociali, di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, relativamente alla materia oggetto della borsa di studio, verrà attribuito un punteggio maggiorato.

La commissione formula distinte graduatorie dei candidati giudicati meritevoli delle borse di studio nelle discipline previste dall'art. 1 del presente decreto.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 6.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per i dipendenti statali con funzioni dirigenziali si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 743.

Art. 7.

Il Ministro per la sanità approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei formulate dalla commissione giudicatrice e provvede all'assegnazione delle borse di studio.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse di studio il Ministro per la sanità potrà attribuire le borse stesse ad altri concorrenti risultati idonei, seguendo criteri di massima predeterminati.

Art. 9.

I vincitori delle borse di studio inizieranno le ricerche alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, nel termine di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

3) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti civili;

6) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 10.

Tanto l'inizio quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale e a mezzo dell'autorità consolare ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 11.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di studio l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività da lui svolta ed i risultati conseguiti.

Art. 12.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato al termine del periodo stabilito mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

E' facoltà del Ministero della sanità di accordare, a richiesta dell'interessato e su presentazione di una relazione sullo stato del lavoro, anticipazioni sull'ammontare della somma concessa.

Art. 13.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 73.000.000 graverà sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1977.

Roma, addì 19 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 179

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . .
nato a . . . . addì . . . .
residente a . . . . (provincia di . . . .)
in via . . . . n. . . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . .
addì . . . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1977 per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . . . . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di lavoro e degli scopi che il lavoro stesso intende perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere di diritti civili e politici;

c) di non fruire presentemente di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

d) di non aver alcun rapporto di dipendenza o di altra natura, con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi . . . .

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito . . . .
n. telef. . . . .

Data, ...

Firma . . . .

(3359)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 19 aprile 1975 è stata pubblicata a pag. 584 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 7 dell'1-31 luglio 1976 (diramato al 30 marzo 1977).

(3617)

PROVINCIA DI TRENTO

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 446 del 31 gennaio 1975 con la quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1974;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9865 del 26 novembre 1976 tramite la quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, avente per oggetto le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Decreta

di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario-condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1974:

1. Cavagna Arrigo	punti	67,830	su 100
2. Fontanari Renzo	»	60,406	»
3. Campana Remo	»	53,531	»
4. Caliceti Roberto	»	49,158	»
5. Sebastiani Bruno	»	48,963	»
6. Nava Roberto	»	47,937	»
7. Mengon Alberto	»	46,551	»
8. Vescovi Lorenzo	»	45,780	»
9. Signoretti Romeo	»	45,500	»
10. Vannuttelli De Poli Giorgio	»	45,100	»
11. Guella Sandro	»	45,000	»
12. Fanini Gian Battista	»	44,500	»
13. Zoller Marco	»	44,000	»
14. Coassin Renato	»	43,600	»
15. PreDieri Wilder	»	43,500	»
16. Piero Pieretti	»	43,400	»
17. Perusi Luigi	»	53,300	»
18. Marchesan Rocco	»	43,200	»
19. Mainardi Domenico	»	43,100	»
20. Casolari Massimo	»	43,000	»
21. Caldiani Carlo	»	42,500	»
22. Fabbri Giorgio	»	41,500	»
23. Chenetti Ferruccio	»	41,000	»
24. Benatti Carlo	»	40,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 16 dicembre 1976

Il presidente: GRIGOLLI

(3229)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(3712)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(3713)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di primario cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(3714)

OSPEDALE CIVILE « S. CASA » DI LORETO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(3715)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(3709)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(3711)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(3710)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(3716)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(3717)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(3718)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770970)